

Corte di Cassazione, Sezione L civile

Sentenza 19 giugno 2014, n. 13959

Integrale

Integrale

Licenziamento - Risarcimento del danno - Esclusione delle domande aventi ad oggetto il demansionamento e le condotte "mobbizzanti" - Vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale - Riferimento a fatti non dotati di decisività - Insussistente - Omesso esame di documenti ritenuti importanti - Onere di indicare nel ricorso il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. LORITO Matilde - Consigliere

Dott. GHINOY Paola - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6946-2013 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 815/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/03/2012 R.G.N. 379/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Verona, in parziale accoglimento del ricorso proposto da (OMISSIS), quale direttore generale dell'Aeroporto (OMISSIS), dichiarava l'illegittimità del licenziamento da questi subito in data 17 marzo 2004 e condannava la società datrice di lavoro al pagamento di oltre 460 mila euro, con accessori, a titolo di risarcimento del danno per l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro nonché a titolo di indennità supplementare e di indennità sostitutiva del preavviso.

Il (OMISSIS) interponeva appello per le domande che non erano state accolte e precisamente per quella avente ad oggetto il risarcimento del danno a lui arrecato dal demansionamento e dai comportamenti definiti "mobbizzanti" asseritamente diretti contro di lui, nonché per quella tendente a risarcire la mancata indicazione degli obiettivi da parte della società per l'anno 2003 come contrattualmente previsto; impugnava altresì la liquidazione dell'indennità supplementare nella misura minima di due mensilità.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza dell'8 marzo 2012, ha respinto l'appello. Ha ritenuto che il primo giudice legittimamente avesse disatteso le richieste di prova testimoniale formulate dall'attore per dimostrare la condotta illecita denunciata in quanto irrilevanti, generiche ed inammissibili; ha condiviso pure l'assunto per il quale era stata rigettata la domanda relativa alla mancata indicazione degli obiettivi per l'anno 2003, in quanto il (OMISSIS) avrebbe dovuto offrire ulteriori elementi a sostegno del diritto al risarcimento del danno, in modo che si potesse ritenere che, ove prefissati, sarebbero stati raggiunti; infine ha giudicato adeguata la liquidazione dell'indennità supplementare nella misura minima, in quanto il licenziamento era stato irrogato in epoca in cui esisteva serio contrasto giurisprudenziale in ordine all'applicabilità della Legge n. 300 del 1970, articolo 7 ai dirigenti.

2.- Il ricorso del (OMISSIS) ha domandato la cassazione della sentenza per tre motivi. Ha resistito la società intimata con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione riguardo alle prove del c.d. mobbing, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contestando sia l'istanza di reiezione di prove orali, sia l'omesso esame di "36 documenti (importantissimi)".

Con il secondo mezzo si sostiene omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione riguardo alla quantificazione dell'indennità supplementare nella misura minima, visto che il licenziamento era da considerare illegittimo anche per motivi sostanziali oltre che per quelli formali riscontrati dalla Corte.

Con l'ultima critica si denuncia ancora omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione riguardo al mancato riconoscimento del risarcimento del danno per violazione dell'impegno contrattuale di fissare annualmente gli obiettivi aziendali.

2.- Il ricorso e' infondato.

2.1.- Avuto riguardo alla prima censura; occorre ribadire il principio espresso da questa Corte secondo cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova puo' essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita', l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; conformi: Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011).

Nella specie alcuno dei capitoli di prova testimoniale non ammessi dai giudici di merito si riferisce a fatti dotati di tale carattere di decisivita'.

Quanto poi ai "36 documenti (importantissimi)" di cui pure si lamenta l'omesso esame - a taluni dei quali ci si riferisce nel capitolato di prova testimoniale - e' appena il caso di rilevare che, ove si denunci ai giudici di legittimita' il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento, si ha l'onere di indicare nel ricorso il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi cosi' ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilita') e dall'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilita' del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che e' quello di porre il giudice di legittimita' in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (vedi, per tutte: Cass. SS.UU. 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SS.UU. 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952).

Onere completamente trascurato nel ricorso all'attenzione di questa Corte.

2.2.- Con il secondo mezzo di impugnazione si invoca il vizio di difetto di motivazione perche' la Corte territoriale avrebbe confermato la quantificazione dell'indennita' supplementare nella misura minima, nonostante il licenziamento fosse da considerare illegittimo anche per motivi sostanziali, oltre che per quelli formali riscontrati dai giudici di merito.

La censura non puo' essere accolta.

Anche a non voler considerare che l'istante, in palese violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha riportato il contenuto della clausola della contrattazione collettiva su cui fonda la pretesa all'indennita' in diversa misura, e' sufficiente rammentare che il giudizio sull'ammontare dell'indennita' supplementare spettante ai dirigenti e' rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non e' censurabile in sede di legittimita' se non per vizio di motivazione (Cass. n. 389 del 1998).

Come in tutti i casi in cui si tratta di stabilire la misura di una indennita' tra un minimo ed un massimo predeterminati, il potere discrezionale affidato al giudice di merito e' censurabile in sede di legittimita' solo ove la motivazione sia assente, illogica o contraddittoria (da ultimo, con riferimento alla Legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, v. Cass. n. 6122 del 2014; in precedenza, avuto riguardo alla Legge n. 604 del 1966, articolo 8 tra le altre: Cass., n. 107 del 2001; n. 11107 del 2006; n. 13380 del 2006).

Nel caso di specie, con una valutazione che non appare ne' illogica ne' contraddittoria, la Corte di Appello di Venezia, in conformita' con il giudizio di prime cure, ha concluso per il minimo della indennita' supplementare, considerando che il licenziamento era stato dichiarato illegittimo per un motivo formale su cui, al momento dell'adozione del recesso, sussisteva serio contrasto giurisprudenziale.

Il ricorrente opina che il licenziamento era altresì ingiustificato dal punto di vista sostanziale, ma si tratta di asserzione processualmente indimostrata e se il (OMISSIS) avesse avuto interesse all'accertamento esclusivo di tale profilo era sufficiente rinunciare a far valere il vizio formale.

2.3.- Con il terzo motivo si lamenta ancora omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione riguardo il mancato riconoscimento del risarcimento del danno per violazione dell'impegno contrattuale di fissare annualmente gli obiettivi aziendali.

Il ricorrente ritiene che, poiche' per previsione del contratto individuale di lavoro, gli obiettivi andavano concordati entro il 31 marzo di ogni anno, "il non avervi provveduto di per se' solo giustificerebbe la legittimita' della richiesta" risarcitoria.

L'assunto non ha pregio.

Per acquisito principio di diritto (Cass. SS. UU. n. 6572 del 2006) l'inadempimento del datore di lavoro per violazione di obblighi derivanti dal contratto e' regolato dagli articoli 1218 e 1223 del cod. civ., valendo anche in questo caso la distinzione tra "inadempimento" e "danno risarcibile" secondo gli ordinari principi civilistici per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento, lasciando cosi' chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio. Dall'inadempimento datoriale non deriva percio' automaticamente l'esistenza del danno, ossia questo non e', immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialita' lesiva dell'atto illegittimo. Compete a chi se ne duole allegare e provare effettivita' ed entita' del pregiudizio.

Dunque il motivo radicato sulla tesi che la violazione dell'obbligo contrattuale giustificerebbe di per se' il risarcimento del danno, attribuendo una somma di denaro in considerazione del mero accertamento dell'inadempimento e configurandosi come una sanzione civile punitiva estranea al nostro ordinamento, e' infondato.

3.- Alla stregua delle osservazioni esposte il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, "Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". La Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18 ha disposto che "Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge." Poiche' il ricorso per cassazione, poi respinto, risulta nella specie notificato in data 8 marzo 2013 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui innanzi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 100,00 per esborsi, oltre accessori. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso medesimo a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Massima redazionale

Lavoro subordinato - violazione dell'impegno contrattuale di fissare annualmente gli obiettivi aziendali - risarcimento del danno - automaticità della sua esistenza e del conseguente riconoscimento - esclusione - onere probatorio incombente al lavoratore di allegare effettività ed entità del pregiudizio - sussistenza

L'inadempimento del datore di lavoro per violazione di obblighi derivanti dal contratto è regolato dagli artt. 1218 e 1223 c.c., valendo anche in questo caso la distinzione tra "inadempimento" e "danno risarcibile" secondo gli ordinari principi civilistici per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio. Dall'inadempimento datoriale non deriva perciò automaticamente l'esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. Compete a chi se ne duole allegare e provare effettività ed entità del pregiudizio.

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale

Sentenza 25 marzo 2014, n. 13959

Integrale
